



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 553

Torino, 12/09/2023

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, la Vicesindaca Michela FAVARO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE N. 170/2023 DEL 17 APRILE 2023, RELATIVA AL DINIEGO DI RIBORSO DI CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2008. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' (LITE N. 324/2023 LM)

Con ricorso notificato al Comune di Torino in data 4 agosto 2023, la società Seipertre S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante sig. *omissis*, ha presentato ricorso per revocazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte domandando *“la revocazione - della sentenza resa inter partes dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. I, n.170/2023 dep. 17.4.2023 [...] nella parte in cui ha affermato che il Comune di Torino ha fornito una prova documentale dell'invio alla società Seipertre di avvisi di liquidazione relativi al CIMP per l'anno 2008 e conseguentemente ha affermato che “risultando avvisi di pagamento e non la emissione di cartella è corretto ritenere che vi sia stata acquiescenza, il che comporta in ossequio al principio di diritto manifestato nella sentenza di cassazione la preclusione al rimborso”, rigettando la domanda di condanna al pagamento del rimborso del CIMP versato in eccesso dalla Seipertre per l'anno 2008 (fase rescindente) ... l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia, in via totale o parziale, del*

*provvedimento 26 febbraio 2010, prot. 7038/10.IV.I.4.3/05, ricevuto dalla ricorrente Seipertre s.r.l. in data 2 marzo 2010, con il quale il Comune di Torino, divisione Servizi Tributarî e Catasto, settore servizi pubblicitari, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rimborso/restituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari presentata dalla Seipertre s.r.l. (anche) per l'anno 2008, previo occorrendo annullamento e/o disapplicazione, ai sensi degli artt. 2, c. 3, e 7 c. 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: a) del regolamento 20 dicembre 1999 n. 268 (mecc. 9909912/13) e successive modifiche e integrazioni; b) di tutte le deliberazioni consiliari "di indirizzo in tema di tributi locali, tariffe, rette canoni ed altre materia simili" limitatamente al CIMP e, tra queste di quelle emesse alle date 11 febbraio 2002, n. 200200427/024; 17 marzo 2003, n. 200301323/024; 22 marzo 2004, n. 200401224/024; 28 aprile 2005, n. 200501966/024; 28 marzo 2007, n. 200701080/024; 22 maggio 2008, n. 200802342/024; c) delle conseguenti eventuali deliberazioni di giunta, di estremi non noti, volte a determinare in concreto la tariffa applicabile per il CIMP (fase rescissoria)" e "la condanna del Comune di Torino a rimborsare alla ricorrente Seipertre s.r.l. la quota del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari pagato dalla ricorrente in misura superiore al 25 % delle "tariffe stabile ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per l'imposta comunale sulla pubblicit  in relazione alla esposizione di cui alla lettera a), e deliberate dall'Amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicit  con il canone" per l'anno 2008 e, quindi, alla restituzione alla ricorrente Seipertre s.r.l. della somma di € 225.302,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, o in subordine della somma di € 221.624,04, ovvero, in ulteriore subordine, del diverso maggiore o minore importo che sar  ritenuto indebitamente pagato dalla stessa a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari per l'anno 2008, salvo migliore determinazione della somma dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo (fase rescissoria)".*

Il Servizio competente ha evidenziato la necessit  che la Citt  si costituisca in giudizio nel succitato procedimento, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poich  le censure avversarie paiono contestabili, occorre dunque che la Citt , a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio,, per svolgere tutte le proprie ragioni e difese resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti.

Tutto ci  premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarit  tecnica;
- o favorevole sulla regolarit  contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare la Citt , in persona del Sindaco, a costituirsi nel giudizio, per revocazione, instaurato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte dalla societ  Seipertre S.r.l. in liquidazione, in premessa descritto, per resistere alle domande avversarie, ivi comprese quelle eventualmente proposte con motivi aggiunti, dando mandato al Sindaco, di

assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;  
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO  
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella